

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

RELAZIONE TECNICA

(rev. novembre 2017)

Deliberazione 9 marzo 2017, 127/2017/R/eel

**“RESILIENZA DELLE RETI DI TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE
DELL'ENERGIA ELETTRICA: ESTENSIONE DEGLI INDENNIZZI AUTOMATICI
AI CLIENTI FINALI, A CARICO DEGLI OPERATORI DI RETE”**

INDICE

Premessa	3
1) Motivazioni alla base dell'intervento	4
1.1) Gli eventi meteo eccezionali degli ultimi anni.....	4
1.2) La regolazione vigente	6
1.3) Necessità ed urgenza di intervenire sulla regolazione vigente.....	7
1.4) Forza maggiore e responsabilizzazione dei gestori di rete.....	7
2) Provvedimento.....	10
2.1) Modifiche al TIQE	10
2.2) Modifiche al TIQ.TRA e aggiornamento del Codice di rete di Terna.....	12
Appendice A: Rivalsa al FEE in relazione all'attribuzione della causa per interruzioni di lunga durata	13
Appendice B: Esempi di compartecipazione fra imprese per interruzioni di lunga durata	.16

PREMESSA

La presente relazione tecnica illustra il contenuto della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: l’Autorità) 9 marzo 2017, 127/2017/R/eel, (di seguito: deliberazione 127/2017/R/eel o provvedimento) in materia di estensione degli indennizzi automatici agli utenti delle reti elettriche per interruzioni prolungate (o di lunga durata), a carico degli operatori di rete, e di modalità di compartecipazione fra gli stessi operatori.

La deliberazione 127/2017/R/eel si inserisce nell’ambito delle attività che l’Autorità ha in corso relativamente alla tematica della resilienza delle reti elettriche; allo scopo si vedano anche i documenti:

- determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling del 18 febbraio 2016, 6/2016, *Istituzione del tavolo di lavoro sulla qualità del servizio elettrico, ai sensi del punto 3, lettera c) della deliberazione 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel* (di seguito detto anche Tavolo di lavoro sulla resilienza);
- memoria 20 febbraio 2017, 77/2017/V/eel, *Effetti sulle utenze di energia elettrica per le popolazioni colpite dalle eccezionali condizioni climatiche avverse e calamità naturali, verificatesi nel 2017, nella regione Abruzzo*;
- determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling del 7 marzo 2017, 2/2017, *Linee guida per la presentazione dei Piani di lavoro per l’incremento della resilienza del sistema elettrico*.

1) MOTIVAZIONI ALLA BASE DELL'INTERVENTO


1.1) Gli eventi meteo eccezionali degli ultimi anni

Un aspetto rilevante che ha motivato il provvedimento è rappresentato dal notevole aumento, nel corso degli ultimi anni, dell'intensità e della frequenza di accadimento di eventi meteorologici severi e di vasta estensione che hanno comportato disalimentazioni di lunga durata agli utenti delle reti elettriche.

Appaiono particolarmente significativi gli eventi occorsi in Emilia Romagna e Lombardia nel febbraio 2015, dove oltre 360.000 clienti hanno subito un'interruzione di durata superiore a 8 ore, e quelli più recenti occorsi nelle regioni Abruzzo e Marche nel mese di gennaio 2017, con disalimentazioni che si sono prolungate, in alcuni casi, anche oltre i 7 giorni.


La Figura 1 mostra i clienti in bassa tensione (BT) interrotti per fascia giornaliera di interruzione in occasione degli eventi severi e di vasta estensione accaduti dal 2012 al 2015. La Figura 2 mostra i clienti BT interrotti per fascia di durata di interruzione in occasione degli eventi nevosi accaduti nelle regioni Abruzzo e Marche dal 17 al 25 gennaio 2017¹.

Figura 1.




¹ I dati relativi alla Figura 2 non erano disponibili alla data di pubblicazione della delibera 127/2017/R/eel.

Figura 2.



La Figura 3 mostra, su scala nazionale, l'andamento della quota di durata delle interruzioni attribuita a forza maggiore, in gran parte dovuta alle conseguenze di eventi meteo severi e di vasta estensione, nel periodo 2004-2015. Recentemente, negli anni 2012 e 2015, si registrano due picchi preoccupanti, rispettivamente di 58 e 69 minuti persi, circa il doppio dei valori massimi registrati nei restanti anni.

Figura 3.



1.2) La regolazione vigente

Dal 2007 è in vigore una regolazione a tutela dei clienti di energia elettrica che subiscono interruzioni prolungate, anche originate da forza maggiore; tale regolazione, che è stata da ultimo aggiornata con il TIQE (vd Titolo 7) in occasione del nuovo periodo regolatorio 2016-2023, prevede in sintesi che:

- a) gli utenti BT che subiscono una interruzione di durata superiore a 8 ore per i centri urbani e a 12 ore per le altre zone ricevono un indennizzo automatico; dal 2020 gli indennizzi automatici saranno erogati al superamento delle 8 ore per tutti i clienti BT e delle 4 ore per tutti i clienti in media tensione (MT);
- b) tale indennizzo automatico, differenziato tra utenti domestici e utenti non domestici, e tra questi ultimi in base alla potenza contrattualmente impegnata, aumenta con l'aumentare della durata di interruzione, fino a un limite massimo espresso in euro; a tale limite massimo, diverso per le differenti tipologie di utenti, corrispondono durate di interruzioni diverse²;
- c) l'onere degli indennizzi automatici è a carico delle imprese distributrici, indipendentemente dal numero di utenti serviti, e di Terna per interruzioni innescate da cause nella loro responsabilità, mentre è coperto dal Fondo eventi eccezionali (FEE) per le interruzioni prolungate attribuite a causa di forza maggiore³;
- d) il FEE è alimentato sia dalla generalità dei clienti attraverso le tariffe, sia dalle imprese attraverso appositi versamenti che tengono conto del livello di prestazione al netto dei casi di forza maggiore;
- e) il contenimento dell'esposizione al rischio per le imprese si sostanzia in un tetto, pari al 2% dei ricavi riconosciuti annui per le imprese distributrici e pari a 70 M€ per Terna, oltre il quale l'impresa può richiedere all'Autorità che l'onere dell'eccedenza rispetto al tetto venga allocato, con provvedimento dell'Autorità, a carico del FEE;
- f) gli operatori di rete possono applicare una clausola per le “sospensioni e posticipazioni delle operazioni per motivi di sicurezza” per tenere opportunamente conto dei periodi in cui non sussistono le necessarie condizioni di sicurezza per il lavoro degli addetti alle operazioni di ripristino; tale clausola è finalizzata a tenere in adeguata considerazione eventi che ritardino il ripristino del servizio non imputabili all'impresa, conteggiando detto ritardo come causa di forza maggiore.

Ai sensi dell'attuale regolazione della continuità del servizio, l'attribuzione dell'interruzione a causa di forza maggiore avviene in ragione della natura dell'evento che ne ha determinato l'insorgenza, ossia in ragione della causa che ha innescato l'interruzione, ad esempio qualora il fenomeno causale sia tale da superare i limiti di progetto degli impianti. Inoltre, nei casi in cui l'evento interruttivo è attribuito a causa di forza maggiore, l'attuale regolazione non si sofferma specificamente sulla gestione delle attività di ripristino, ma tratta implicitamente tale periodo come se continuasse a operare in modo indeterminato l'evento di forza maggiore che lo ha innescato.

² Ad esempio, per i clienti domestici al limite massimo di indennizzo di 300 € corrisponde una durata di interruzione di circa 80 ore.

³ O anche cause esterne (vd comma 56.4 dell'Allegato A alla delibera 646/2015/R/eel).

1.3) Necessità ed urgenza di intervenire sulla regolazione vigente

Con la deliberazione 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel (di seguito TIQE) l’Autorità ha introdotto per la prima volta nella regolazione della qualità del servizio il concetto di resilienza delle reti di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, intesa come la capacità di un sistema non solo di resistere a sollecitazioni che hanno superato i limiti di tenuta del sistema stesso (robustezza), ma anche di riportarsi nello stato di funzionamento in assetto ordinario o con interventi provvisori (ripristino)⁴.

In attuazione del TIQE, con la determinazione DIEU 2/2017 sono state approvate le linee guida - parte prima - per la presentazione all’Autorità, da parte di Terna e delle imprese distributrici con più di 50.000 clienti, entro il 31 marzo 2017, di piani di lavoro finalizzati all’incremento della resilienza del sistema elettrico. Tali linee guida si concentrano in particolare sull’incremento della robustezza meccanica delle reti, e rinviando ad una successiva versione il tema del ripristino del servizio. Ciò in ragione del fatto che, alla data di pubblicazione delle linee guida e del provvedimento 127/2017/R/eel, il contributo fornito dal Tavolo di lavoro sulla resilienza circa la fase di ripristino risulta ancora non finalizzato e non utilizzabile a livello regolatorio.

Il provvedimento 127/2017/R/eel ha colto tale circostanza e, anche alla luce delle evidenze dei recenti eventi nevosi nelle regioni Abruzzo e Marche, ha sottolineato l’importanza della fase di ripristino dell’erogazione del servizio di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, che deve avvenire, una volta accadute le interruzioni, nella misura più ampia e tempestiva possibile, anche facendo ricorso a interventi provvisori. Infatti, poiché il costo dell’aumento dei limiti di progetto che determinano la tenuta dell’infrastruttura di rete rispetto a eventi avversi è comunque soggetto, oltre che a limiti tecnici, anche a un limite di sostenibilità economica da parte del sistema, e quindi in ultima analisi dei clienti finali, la regolazione dell’Autorità deve concentrarsi anche sulla fase di ripristino conseguente a eventi interrutivi ove siano superati detti limiti di progetto, promuovendo l’efficienza dell’impresa per gestire e garantire il servizio in situazioni di emergenza.

In tale contesto, la deliberazione 127/2017/R/eel costituisce dunque un elemento di stimolo per i gestori di rete per accelerare quanto più possibile la fase di ripristino del servizio.⁵

1.4) Forza maggiore e responsabilizzazione dei gestori di rete

L’Autorità ha adottato il provvedimento 127/2017/R/eel in ragione del fatto che la regolazione vigente non sembra stimolare sufficientemente i gestori di rete nel rendere il più celere possibile la ripresa del servizio in caso di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, circostanza in cui

⁴ Nel caso specifico di precipitazioni nevose, la capacità di resistere è data dai limiti di progetto delle linee aeree in conduttori nudi in relazione ai carichi derivanti dalla formazione di “manicotti” di ghiaccio e alla azione combinata del vento. Gli interventi provvisori di ripristino della fornitura di energia elettrica in questi casi avviene normalmente mediante gruppi elettrogeni in attesa che le attività di riparazione delle linee aeree cadute per le sollecitazioni che hanno superato i limiti di progetto portino al ripristino definitivo della fornitura di energia elettrica.

⁵ Nell’ambito delle attività del Tavolo di lavoro sulla resilienza, gli operatori hanno segnalato anche come la gravità degli effetti sul servizio elettrico di eventi meteorologici severi e persistenti dipenda non solo da fattori tecnici, quali la vulnerabilità dell’infrastruttura, ma anche da fattori esogeni alle reti elettriche, quali la caduta di alberi posizionati oltre la fascia di rispetto e la dichiarazione di inagibilità di strade da parte delle pubbliche autorità.

gli indennizzi sono posti in capo al FEE. Come evidente dalla Figura 1, risulta che circa il 3,5% dei clienti che hanno subito interruzioni prolungate nel periodo 2012-2015 sono rimasti disalimentati per oltre 3 giorni, durata di disalimentazione che corrisponde circa all'attuale limite massimo degli indennizzi automatici per i clienti domestici. Tale percentuale cresce notevolmente, al 9% circa, per gli episodi nevosi del gennaio 2017 in Abruzzo e Marche (vd Figura 2).

Con il provvedimento 127/2017/R/eel, considerato il progressivo aumento della frequenza e dell'intensità degli eventi interruttivi, l'Autorità ha dato seguito ad una nuova prospettiva, già delineata con il documento per la consultazione 48/2015/R/eel, regolando con maggior incisività anche la fase di gestione delle attività di ripristino del servizio successive all'evento interruttivo attribuito a causa di forza maggiore; a tal fine, tale documento presentava l'orientamento di porre un termine entro il quale la causa di forza maggiore che ha innescato l'interruzione può ritenersi superata e il servizio può, quindi, essere ritenuto ripristinabile da parte dell'impresa (come peraltro risulta anche dall'esperienza maturata nel periodo di osservazione 2012-2015).

In tale contesto, l'eventuale protrarsi degli effetti della originaria causa di forza maggiore o l'eventuale verificarsi di nuovi fattori esogeni che ostacolano o ritardano le attività di ripristino, dovranno essere considerati nell'ambito dei meccanismi vigenti di sospensione per specifici motivi di sicurezza, quali l'impossibilità dimostrata di accedere agli impianti danneggiati per applicazione di provvedimenti della Protezione Civile o di altra autorità competente per motivi di sicurezza, o per motivi di sicurezza del lavoro certificati dal preposto.

Infatti, la clausola di "sospensione e posticipazione delle operazioni per motivi di sicurezza", definita all'articolo 1, comma 1, lettera h) del TIQE, e presente analogamente nel TIQ.TRA (delibera 653/2015/R/eel), è volta proprio a tenere in adeguata considerazione quelle situazioni di ritardo nel ripristino non imputabili all'impresa. Il preposto ai lavori, in qualità di responsabile della sicurezza degli addetti del gestore di rete alle attività di ripristino, può infatti sospendere e/o posticipare le attività di ripristino, motivando e documentando tale decisione, anche in assenza di provvedimenti di autorità competenti.

Considerate tali circostanze, l'intervento dell'Autorità non intende addossare agli operatori di rete oneri e responsabilità connessi a eventi a loro non imputabili, ma mira a definire un quadro più chiaro e adeguato alle loro responsabilità, con la finalità di promuovere una gestione più efficace delle attività di ripristino, completando in tal modo la vigente regolazione anche alla luce dell'esperienza sinora maturata.

Con il provvedimento 127/2017/R/eel l'Autorità ha pertanto rimosso l'attuale limite massimo agli indennizzi, e ha disposto che l'indennizzo per il cliente continui ad aumentare in proporzione alla durata del disservizio. Allo scopo l'Autorità ha:

- previsto un limite, pari a 72 ore, oltre il quale l'onere aggiuntivo degli indennizzi è posto in capo all'impresa distributrice e/o a Terna, anche qualora la causa di innesco dell'interruzione sia attribuibile a eventi di forza maggiore;
- confermato i meccanismi vigenti di sospensione e posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza; in tali periodi, debitamente circoscritti e documentati, l'indennizzo corrisposto ai clienti finali sarà posto a carico del FEE;
- chiarito che i fattori esogeni segnalati dagli operatori possono costituire motivo di ricorso alla suddetta clausola di sospensione e posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza solo ove siano accertati e documentati motivi di sicurezza ostativi al

lavoro degli addetti alle operazioni di ripristino; pertanto, la mera inagibilità delle strade o la caduta di alberi di alto fusto non può essere invocata quale causa esimente;

- previsto un nuovo limite massimo agli indennizzi, espresso in modo unitario per tutte le tipologie di utenza come numero massimo di ore di disalimentazione, pari a 240; ciò al fine di evitare che il FEE debba coprire l'onere di interruzioni che si prolungano in modo estremo, per esempio per motivi di sicurezza che esimono gli operatori dalla responsabilità degli indennizzi.

Il limite delle 72 ore è ritenuto congruo dall'Autorità, vista la possibilità per gli operatori di rete (imprese distributrici e Terna) di reperire mezzi adeguati al ripristino del servizio; pertanto, decorso tale periodo, il servizio può ragionevolmente ritenersi ripristinabile anche in presenza di una causa di innesco attribuibile a cause di forza maggiore. Le misure introdotte con il provvedimento 127/2017/R/eel non costituiscono elemento lesivo della sicurezza degli operatori, essendo stata confermata la possibilità per gli operatori di rete di invocare la sospensione e posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza.

L'Autorità ha inoltre confermato che, al fine di tenere conto, come richiesto dalla legge 481/95, dell'equilibrio economico-finanziario delle imprese, in particolare dei distributori di minore dimensione, il maggior onere per le imprese distributrici e per Terna derivante dalle nuove misure introdotte concorra alla verifica dei limiti già fissati dalla regolazione vigente per l'esposizione al rischio, secondo quanto previsto dall'articolo 57 del TIQE per le imprese distributrici e dall'articolo 18 del TIQ.TRA per Terna, ivi incluse le modalità già previste in caso di superamento di tali limiti. Inoltre, le misure introdotte con il presente provvedimento non elevano in misura apprezzabile il rischio sistematico dell'attività delle imprese distributrici e di Terna, già considerato al momento della fissazione del parametro "beta" (indice di rischio sistematico dell'attività) ai fini della determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito.

Con l'approvazione del provvedimento 127/2017/R/eel l'Autorità ritiene pertanto di avere introdotto misure che costituiscono uno stimolo all'incremento della resilienza, e che favoriscono la realizzazione di nuove linee (in sostituzione di quelle esistenti più esposte a rischio di rottura) in grado di evitare rotture e conseguenti disalimentazioni prolungate dei clienti.

Per permettere alle imprese distributrici e a Terna di prepararsi adeguatamente alla nuova regolazione, le nuove misure decorreranno dall'1 ottobre 2017, prima della nuova stagione invernale.

Il provvedimento, infine, al punto 4., lettera b), conferisce mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture per avviare confronti con le autorità preposte sulle iniziative possibili per la riduzione dell'impatto sul servizio elettrico di fattori esogeni alle reti elettriche, quali la caduta di alberi posizionati oltre la fascia di rispetto e la dichiarazione di inagibilità di strade da parte delle pubbliche autorità.

2) PROVVEDIMENTO

2.1) Modifiche al TIQE

Punto 1, lettera g) - Importi massimi degli indennizzi in caso di superamento del tempo massimo di ripristino dell'alimentazione.

Con decorrenza 1 ottobre 2017, il provvedimento 127/2017/R/eel modifica gli importi massimi degli indennizzi automatici ai clienti finali in caso di superamento degli standard per il tempo massimo di ripristino della fornitura di cui alle Tabelle 9a, 9b e 9c del TIQE.

Gli indennizzi automatici sono corrisposti ai clienti finali per durate di interruzione sino a 240 ore, limite temporale che deve essere applicato ad ogni tipologia di utenza. La Tabella 10 del TIQE è modificata come disposto al punto 1., lettere g) ed h), del provvedimento.

La successiva Tabella 1 illustra un confronto tra le durate massime di interruzione e gli importi degli indennizzi prima e dopo il 1° ottobre 2017, per clienti serviti in ambiti territoriali in alta concentrazione.

Tabella 1: indennizzo massimo per i clienti serviti in ambiti in alta concentrazione.

Tipologia di cliente	fino al 30 settembre 2017		dal 1° ottobre 2017	
	importo massimo dell'indennizzo (euro)	corrispondente durata (h)	durata (h)	importo massimo dell'indennizzo (euro)
cliente BT domestico	300	80	240	900
cliente BT non domestico o cliente MT con potenza disponibile da 6 kW a 100 kW	1.000	53	240	4.500
cliente MT con potenza disponibile pari a 500 kW	6.000	32	240	45.000

Punto 1, lettere c), f), h) - Accesso al FEE

Le modifiche introdotte con il provvedimento 127/2017/R/eel riguardano:

- *punto 1., lettera c):* con la modifica al comma 56.4 del TIQE, è stato disposto che il FEE finanzia gli indennizzi agli utenti per le interruzioni prolungate con origine sulle reti di distribuzione che hanno inizio in periodi di condizioni perturbate, o sono attribuite a causa di forza maggiore o a cause esterne, per una durata massima di 72 ore;
- *punto 1., lettera f):* con la modifica alla Tabella 10 del TIQE è indicata la durata massima di interruzione, pari a 72 ore, ai fini della rivalsa sul FEE; nella Tabella 10 gli importi in euro (che sino al 30 settembre 2017 rappresentano il limite massimo dell'indennizzo) sono soppressi;

- *punto 1., lettera h):* con la modifica alla Tabella 10 è indicato in nota che (i) il FEE finanzia gli indennizzi nei casi di sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza entro e oltre le 72 ore e che (ii) oltre le 240 ore di interruzione non sono dovuti indennizzi.

A tale proposito, i gestori di rete devono documentare e circoscrivere adeguatamente l'ambito di applicazione della clausola di "sospensione e posticipazione delle attività di ripristino per motivi di sicurezza"; pertanto, come già osservato, la mera inagibilità delle strade o la caduta di alberi di alto fusto non può essere invocata quale causa esimente.

Nell'Appendice A alla presente relazione è indicata, per ogni causa e origine delle interruzioni prolungate, la rivalsa o meno al FEE per interruzioni aventi durata entro e oltre le 72 ore, sia per le imprese distributrici (Tabella A.1) che per Terna (Tabella A.2).

Punto 1, lettera b) - Estensione del meccanismo di proporzionalità

Come disposto al punto 1., lettera b), del provvedimento 127/2017/R/eel, al nuovo comma 54.4 del TIQE, il meccanismo di proporzionalità (rivalsa nei confronti dell'impresa di trasmissione o di imprese distributrici interconnesse) è stato esteso alla quota di durata delle interruzioni che eccede il limite massimo di rivalsa al FEE, fissato nelle prime 72 ore di interruzione.

L'impresa distributtrice può pertanto rivalersi sull'impresa di trasmissione, o sull'impresa di distribuzione cui è interconnessa, limitatamente alla parte di indennizzi proporzionale alla quota di durata di interruzione con origine rispettivamente sulla rete di trasmissione nazionale o sulla rete di distribuzione interconnessa, fornendo adeguata documentazione giustificativa della disalimentazione subita.

Nell'Appendice B alla presente relazione sono illustrati alcuni casi di compartecipazione fra imprese per interruzioni di durata pari a 122 ore relativi, per semplicità di calcolo, ad un cliente domestico in alta concentrazione (centro urbano).

Punto 1, lettere a), d), e), i), j), k) - Modifiche alle regole di registrazione e classificazione delle interruzioni

Con la deliberazione 127/2017/R/eel sono state introdotte modifiche alla registrazione delle interruzioni. In particolare, come disposto al punto 1., lettera a) e lettera d), è stata eliminata la causa di secondo livello "incidenti rilevanti" di cui all'articolo 6, comma 6.1, lettera a), sub ii) del TIQE in ragione dell'accresciuta responsabilizzazione degli operatori e per maggiore chiarezza circa le modalità di classificazione delle interruzioni. La modifica intende fare in modo che l'origine dell'interruzione prolungata venga attribuita con maggior precisione rispetto alla previgente regolazione, che consentiva ai gestori di rete di attribuire più eventi interruttivi ad un'unica origine/causa "incidente rilevante".

Al punto 1., lettera e), del provvedimento, la Tabella 3 del TIQE è stata aggiornata con l'introduzione della causa di secondo livello SPS (sospensione e posticipazione delle attività di ripristino per motivi di sicurezza).

In coerenza con le suddette novità, al punto 1., lettere i), j) e k) del provvedimento sono state introdotte modifiche alla Scheda n. 6 del TIQE, relativa al formato dei dati della continuità del servizio che, ai sensi dell'articolo 16 del TIQE, le imprese distributrici devono utilizzare per la comunicazione annuale all'Autorità.

2.2) Modifiche al TIQ.TRA e aggiornamento del Codice di rete di Terna

Punto 2, lettera a) e b) - Accesso al FEE

In coerenza con le modifiche introdotte all'articolo 6 del TIQE, il TIQ.TRA, come disposto al punto 2, lettere a) e b) del provvedimento, è stato aggiornato il comma 17.3.

È stato confermato il meccanismo in base al quale gli indennizzi erogati agli utenti MT e BT per interruzioni con origine “sistema elettrico” di cui all'articolo 6 del TIQE, sino ad una durata di 72 ore, sono a carico del FEE. L'indennizzo associato alla quota di interruzione oltre le 72 ore con origine “sistema elettrico” è a carico di Terna, secondo le modalità precedentemente descritte (meccanismo di proporzionalità). Quanto sopra si applica anche alle eventuali quote di interruzioni dovute a disalimentazioni programmate, comunicate da Terna alle imprese distributrici, di cui all'articolo 7 del TIQE.

Punto 3 - Aggiornamento Allegato A.54 al Codice di rete Terna

Al punto 3. del provvedimento viene dato mandato a Terna di aggiornare l'Allegato A.54 al Codice di Rete e di prevedere in particolare di allineare la classificazione della causa di secondo livello 2FM – 30S alla definizione “casi di sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza” di cui al capitolo 4 del medesimo Allegato A.54.

APPENDICE A: RIVALSA AL FEE IN RELAZIONE ALL'ATTRIBUZIONE DELLA CAUSA PER INTERRUZIONI DI LUNGA DURATA

Tabella A.1 – Classificazione delle interruzioni e rivalsa al FEE per le imprese distributrici

Causa di primo livello	Acronimo	Causa di secondo livello	Acronimo	Rivalsa al FEE per interruzioni di durata inferiore a 72 ore	Rivalsa al FEE per interruzioni di durata superiore a 72 ore e fino a 240 ore
Origine sistema elettrico	SE	Alleggeritori automatici del carico (EAC)	EAC	Sì, a cura di Terna (*)	No, indennizzi a carico di Terna
		Banco Manovra di Emergenza (BME)	BME	Sì, a cura di Terna (*)	No, indennizzi a carico di Terna
		Elaboratore di distacco automatico (EDA)	EDA	Sì, a cura di Terna (*)	No, indennizzi a carico di Terna
		Ordini di distacco programmato per la sicurezza del Sistema Elettrico Nazionale previsto dal Codice di Rete (PESSE, RIGEDI)	PES	Non applicabile	Non applicabile
		Ordini di distacco in tempo reale	DTR	Sì, a cura di Terna (*)	No, indennizzi a carico di Terna
		Intervento delle protezioni degli impianti di generazione (isole non interconnesse)	GEN	Sì	No (**)
		Interruzioni, fino ad un massimo di 15 minuti, dovute alla disinserzione di gruppi elettrogeni precedentemente installati per il ripristino della continuità del servizio	DGE	Non applicabile	Non applicabile
Forza maggiore	FM	Apertura linee per spegnimento incendi o per motivi di sicurezza (ordini da Terna o da altri esercenti)	APL	Sì	Sì
		Atti di autorità pubblica (non di esercenti)	AUP	Sì	Sì
		Furti	FUR	Non applicabile	Non applicabile
		Interruzioni dovute a eventi eccezionali con superamento dei limiti di progetto degli impianti	FMD	Sì	No
		Interruzioni eccezionali (metodo statistico)	FMS	Sì	No
		Scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge	SCP	Sì	Sì
		Interruzioni dovute a disalimentazioni programmate comunicate da Terna o per azioni funzionali a garantire la sicurezza del sistema elettrico e comunicate da Terna con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi	DPR	Sì	No, indennizzi a carico di Terna
		Attacchi intenzionali e sabotaggi	AIS	Sì	Sì
		Quota di durata di interruzione dovute a casi di sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza	SPS	Sì	Sì
Cause esterne	CE	Contatti fortuiti o danneggiamenti di conduttori provocati da terzi	TER	Sì	No
		Guasti provocati da utenti	GUT	Sì	No
		Guasti su impianti di produzione	GPR	Sì	No
		Lavori/manutenzioni richiesti da terzi	LMT	Sì	No
		Lavori/manutenzioni richiesti da utenti	LMU	Sì	No
Altre cause	AC	Interruzioni in condizione di traslazione preventiva del carico	TPC	No	No

	Interruzioni in condizione di traslazione correttiva del carico	TCC	No	No
	Altre cause accertate (sono stati identificati i componenti guasti o gli elementi estranei che hanno causato l'evento)	ACA	No	No
	Cause non accertate (non sono stati identificati i componenti guasti o gli elementi estranei che hanno causato l'evento)	CNA	No	No
	Lavori/manutenzione	LAM	No	No
	Esercizio	ESE	No	No
	Interruzioni occorse per rifacimento delle colonne montanti, se oggetto di incentivazione (articolo 134)	RCM	No	No
	Aumento della resilienza del sistema elettrico, se oggetto di incentivazione (Titolo 10, Parte I)	RES	No	No
	Interruzioni occorse in occasione della posa e manutenzione della fibra ottica	FBR	No	No

Note:

(*) È opportuno comunque che sia l'impresa distributrice disalimentata a richiedere il reintegro al FEE, ciò a motivo del fatto che i dati necessari per la compilazione della tabella richiesta per l'accesso al Fondo sono in possesso dell'impresa distributrice che ha subito la disalimentazione.

(**) Quota parte di indennizzo a carico dell'impresa distributrice operante nell'isola non interconnessa.

Tabella A.2 - Classificazione delle interruzioni e rivalsa al FEE per Terna

Causa di primo livello	Acronimo	Causa di secondo livello	Acronimo	Rivalsa al FEE per interruzioni di durata inferiore a 72 ore	Rivalsa al FEE per interruzioni di durata superiore a 72 ore e fino a 240 ore
Insufficienza Risorse	1CD	PESSE con preavviso	10P	Non applicabile	Non applicabile
		Reti estere (circostanze incluse)	10R	Sì	No
		Reti estere (circostanze escluse)	10E	Sì	Sì
		Servizi di interrompibilità e riduzione prelievi per la sicurezza	10I	Sì	No
		Dispacciamento - sistemi di difesa	20D	Sì	No
Forza Maggiore	2FM	Eventi Catastrofici	30E	Sì	Sì
		Eventi meteorologici eccezionali su rete RTN	30R	Sì	No
		Eventi meteorologici eccezionali su altre reti	30I	Sì (°) (°°)	No
		Sospensione/posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza	30S	Sì	Sì
Cause esterne	3CE	Altre reti non RTN	40I	No (**)/ Sì (°°)	No
		Utente origine della disalimentazione	50U	Sì (°°)	No
		Utente Radiale sotteso a utente origine della disalimentazione	50S	Sì (°°)	No
		Utente coinvolto da disalimentazione con origine su utente indirettamente connesso	60I	Sì (°°)	No
		Utente coinvolto da disalimentazione con origine su utente connesso a rete RTN	60R	Sì (°°)	No
		Danneggiamenti e contatti accidentali provocati da terzi su rete RTN	70R	Sì	No
		Danneggiamenti e contatti accidentali provocati da terzi su altre reti	70I	Sì (°) (°°)	No
		Terzi	80T	Sì	Sì
Altre cause	4AC	Trasmissione RTN - Meccaniche	100	No	No
		Trasmissione RTN - Elettriche	200	No	No
		Trasmissione RTN – Ambientali	300	No	No
		Trasmissione RTN – Esercizio	400	No	No
Disalimentazioni Programmate	5DP	Nell'ambito e nei tempi previsti dal paragrafo 3.7 del Codice di rete in materia di programmazione indisponibilità e comunicate agli utenti AT interessati	500	Sì	No
		Per azioni funzionali a garantire la sicurezza del sistema elettrico e comunicate agli utenti AT interessati	550	Sì	No

Per guasti sulla rete di proprietà dell'impresa distributrice (ad es: 3CE-50U o 3CE-40I) si applica quanto previsto alla Tabella A.1

(°) Terna può rivalersi sul FEE per guasti sulla RTN FSI.


(°°) Terna può rivalersi sul FEE per guasti su impianti/linee appartenenti a terzi (diversi dai distributori) non RTN. È opportuno comunque che sia l'impresa distributrice disalimentata a richiedere il reintegro al FEE nel caso di guasti su impianti/linee appartenenti a terzi non RTN. Ciò in quanto i dati necessari per la compilazione della tabella richiesta per l'accesso al Fondo sono in possesso dell'impresa distributrice che ha subito la disalimentazione.

(**) Per guasti sulla RTN FSI.

APPENDICE B: ESEMPI DI COMPARTECIPAZIONE FRA IMPRESE PER INTERRUZIONI DI LUNGA DURATA

Di seguito sono illustrati alcuni casi di compartecipazione fra imprese per interruzioni di durata pari a 122 ore; per semplicità di calcolo tali casi si riferiscono ad un cliente domestico in alta concentrazione.

Caso 1) interruzione con origine sulla rete di trasmissione e sulla rete di distribuzione interamente attribuita a responsabilità di Terna e dell'impresa distributrice



a 122 ore di interruzione corrisponde un indennizzo pari a 450 € così suddiviso:

quota per la durata di interruzione entro le 72 ore pari a 255 € così suddiviso:

quota FEE pari a 0 €

quota Terna pari a 156 € per la durata di interruzione pari a 44 ore ($255 \text{ €} * 44/72$)

quota Distributore pari a 99 € per la durata di interruzione pari a 28 ore ($255 \text{ €} * 28/72$)

quota per la durata di interruzione oltre le 72 ore pari a 195 € così suddiviso:

quota FEE pari a 0 €


quota Terna pari a 70 € per la durata di interruzione oltre le 72 ore ($195 \text{ €} * 44/122$)

quota Distributore pari a 125 € per la durata di interruzione oltre le 72 ore ($195 \text{ €} * 78/122$)

⁽¹⁾ comprese le disalimentazioni programmate di cui all'articolo 7 della Parte I del TIQE.

⁽²⁾ di cui all'articolo 6 della Parte I del TIQE.

Caso 2) interruzione con origine sulla rete di trasmissione per cause non di responsabilità di Terna e sulla rete di distribuzione per cause di responsabilità dell'impresa distributrice



a 122 ore di interruzione corrisponde un indennizzo pari a 450 € così suddiviso:

quota per la durata di interruzione entro le 72 ore pari a 255 € così suddiviso:

quota FEE pari a 156 € per la durata di interruzione pari a 44 ore ($255 \text{ €} * 44/72$)

quota Terna pari a 0 €

quota Distributore pari a 99 € per la durata di interruzione pari a 28 ore ($255 \text{ €} * 28/72$)

quota per la durata di interruzione oltre le 72 ore pari a 195 € così suddiviso:

quota FEE pari a 0 €


quota Terna pari a 70 € per la durata di interruzione oltre le 72 ore ($195 \text{ €} * 44/122$)

quota Distributore pari a 125 € per la durata di interruzione oltre le 72 ore ($195 \text{ €} * 78/122$)

⁽¹⁾ comprese le disalimentazioni programmate di cui all'articolo 7 della Parte I del TIQE.

⁽²⁾ di cui all'articolo 6 della Parte I del TIQE.

Caso 3) interruzione con origine sulla rete di trasmissione e sulla rete di distribuzione interamente non attribuita a responsabilità di Terna e dell'impresa distributrice



a 122 ore di interruzione corrisponde un indennizzo pari a 450 € così suddiviso:

quota per la durata di interruzione entro le 72 ore pari a 255 € così suddiviso:

- quota FEE pari a 255 € per la durata di interruzione pari a 72 ore ($255 \text{ €} * 72/72$)
- quota Terna pari a 0 €
- quota Distributore pari a 0 €


quota per la durata di interruzione oltre le 72 ore pari a 195 € così suddiviso:

- quota FEE pari a 0 €
- quota Terna pari a 70 € per la durata di interruzione oltre le 72 ore ($195 \text{ €} * 44/122$)
- quota Distributore pari a 125 € per la durata di interruzione oltre le 72 ore ($195 \text{ €} * 78/122$)

⁽¹⁾ comprese le disalimentazioni programmate di cui all'articolo 7 della Parte I del TIQE.

⁽²⁾ di cui all'articolo 6 della Parte I del TIQE.

Caso 4) interruzione con origine sulla rete di trasmissione e sulla rete di distribuzione interamente non attribuita a responsabilità di Terna e dell'impresa distributrice e differimento delle attività dovute sospensione e posticipazione delle operazioni per motivi di sicurezza a cavallo delle 72 ore di interruzione



a 122 ore di interruzione corrisponde un indennizzo pari a 450 € così suddiviso:

quota per la durata di interruzione entro le 72 ore pari a 255 € così suddiviso:

quota FEE pari a 255 € per la durata di interruzione pari a 72 ore ($255 \text{ €} * 72/72$)

quota Terna pari a 0 €

quota Distributore pari a 0 €

quota per la durata di interruzione oltre le 72 ore pari a 195 € così suddiviso:

quota FEE pari a 47 € per la durata di interruzione oltre le 72 ore ($195 \text{ €} * 12/50$)


quota Terna pari a 72 € per la durata di interruzione oltre le 72 ore ($148 \text{ €} * 36/74$)

quota Distributore pari a 76 € per la durata di interruzione oltre le 72 ore ($148 \text{ €} * 38/74$)

⁽¹⁾ comprese le disalimentazioni programmate di cui all'articolo 7 della Parte I del TIQE.

⁽²⁾ di cui all'articolo 6 della Parte I del TIQE.

Caso 5) interruzione con origine sulla rete di trasmissione e sulla rete di distribuzione interamente non attribuita a responsabilità di Terna e dell'impresa distributrice e differimento delle attività dovute sospensione e posticipazione delle operazioni per motivi di sicurezza entro le 72 ore di interruzione



a 122 ore di interruzione corrisponde un indennizzo pari a 450 € così suddiviso:

quota per la durata di interruzione entro le 72 ore pari a 255 € così suddiviso:

quota FEE pari a 255 € per la durata di interruzione pari a 72 ore ($255 \text{ €} * 72/72$)

quota Terna pari a 0 €

quota Distributore pari a 0 €

quota per la durata di interruzione oltre le 72 ore pari a 195 € così suddiviso:

quota FEE pari a 0 €


quota Terna pari a 75 € per la durata di interruzione oltre le 72 ore ($195 \text{ €} * 36/94$)

quota Distributore pari a 120 € per la durata di interruzione oltre le 72 ore ($195 \text{ €} * 58/94$)

⁽¹⁾ comprese le disalimentazioni programmate di cui all'articolo 7 della Parte I del TIQE.

⁽²⁾ di cui all'articolo 6 della Parte I del TIQE.

Caso 6) interruzione con origine sulla rete di trasmissione per cause non di responsabilità di Terna e sulla rete di distribuzione (in quota parte di responsabilità e di non responsabilità dell'impresa distributrice) e differimento delle attività dovute sospensione e posticipazione delle operazioni per motivi di sicurezza oltre le 72 ore di interruzione



a 122 ore di interruzione corrisponde un indennizzo pari a 450 € così suddiviso:

quota per la durata di interruzione entro le 72 ore pari a 255 € così suddiviso:

quota FEE pari a 255 € per la durata di interruzione pari a 72 ore ($255 \text{ €} * 72/72$)

quota Terna pari a 0 €

quota Distributore pari a 0 €

quota per la durata di interruzione oltre le 72 ore pari a 195 € così suddiviso:

quota FEE pari a 94 € per la durata di interruzione oltre le 72 ore ($195 \text{ €} * 24/50$)

quota Terna pari a 37 € per la durata di interruzione oltre le 72 ore ($101 \text{ €} * 36/98$)

quota Distributore pari a 64 € per la durata di interruzione oltre le 72 ore ($101 \text{ €} * 62/98$)

⁽¹⁾ comprese le disalimentazioni programmate di cui all'articolo 7 della Parte I del TIQE.

⁽²⁾ di cui all'articolo 6 della Parte I del TIQE.